

AUTOCERTIFICAZIONE FASCIA DI REDDITO (DM 11/12/2009)

MODULO REGIONALE
AUTOCERTIFICAZIONE FASCIA DI REDDITO

Il sottoscritto:

Cognome Nome Codice Fiscale Nato il / / a Telefono / Residente a Provincia CAP Indirizzo n. In qualità di ☐ Interessato☐ Genitore esercente la potestà CF: ☐ Tutore* di _____ CF: ☐ Interessato stesso con assistenza del curatore☐ Coniuge, figlio o altro parente in linea diretta o collaterale fino al 3° grado a causa dell'impedimento temporaneo per motivi di salute di _____ CF:

* per tutore si intende anche l'amministratore di sostegno

consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale

DICHIARA

1) di appartenere ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente compreso nella fascia:

- ☐
- R1 da 0 a 36.151,98 euro
-
- ☐
- R2 da 36.151,98 a 70.000 euro
-
- ☐
- R3 da 70.000,01 a 100.000 euro

NOTA: Chi fa parte di un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo superiore a € 100.000 non dovrà presentare l'autocertificazione per reddito, perché è tenuto al pagamento del ticket e della quota massima.

2) di impegnarsi a presentare una nuova autocertificazione in caso di modifica della fascia di reddito del nucleo familiare fiscale o in caso di errore.

3) di impegnarsi a revocare l'autocertificazione qualora il reddito complessivo lordo familiare fiscale superi € 100.000

Scelta della modalità di ricevimento del certificato provvisorio

L'Azienda rilascia la stampa del certificato provvisorio attestante la fascia di reddito R1,R2,R3 auto dichiarata dal cittadino e la consegna al richiedente attraverso una delle seguenti modalità indicate dal dichiarante:

- ☐
- Tramite email all'indirizzo
-
-
- ☐
- Tramite PEC all'indirizzo
-
-
- ☐
- Consegna a mano per coloro che si recano direttamente presso le sedi individuate dall'Azienda USL o a coloro che pur inviandolo con altre modalità desiderano ritirare il certificato provvisorio

Consenso al trattamento dati (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003) I dati forniti dall'utente saranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In particolare, i dati inerenti le fasce di reddito saranno messi a disposizione dei medici prescrittori affinché possano disporre di tale informazione ai fini della corretta compilazione della prescrizione medica. All'utente competono i diritti previsti da art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendo i presupposti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione e il blocco degli stessi.

Data _____

Firma _____

Parte riservata al personale della Azienda USL - IDENTIFICAZIONE DEL CITTADINO DICHIARANTE:

Tipo documento _____ N. _____

rilasciato da _____ il _____ scadenza _____

L'impiegato addetto _____

La presente autocertificazione viene archiviata e conservata per le successive operazioni di controllo della veridicità delle dichiarazioni rilasciate

ISTRUZIONI e INFORMAZIONI

Il cittadino può chiedere informazioni e chiarimenti sulla modalità di compilazione dei moduli di autocertificazione al personale addetto nelle sedi abilitate al rilascio del certificato. Il cittadino può chiedere informazioni sulla propria situazione reddituale all'Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.

La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa da soggetti diversi dall'interessato quali genitore esercente la potestà, il tutore comprensivo dell'amministratore di sostegno, l'interessato stesso con assistenza del curatore, il coniuge, figlio o altro parente in linea diretta o collaterale fino al 3° grado a causa dell'impedimento temporaneo per motivi di salute.

La presentazione dell'autocertificazione dei figli minori di coppie separate e di coppie di fatto (non coniugate) che appartengono a nuclei fiscali diversi, spetta al genitore che ha il figlio integralmente a carico o, nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi, al genitore che ha dichiarato un reddito minore.

L'autocertificazione deve riferirsi al reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale dell'anno precedente. Si informa che gli elenchi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Sistema TS) ai medici prescrittori, riguardanti la situazione reddituale di ciascun cittadino, si riferiscono alle dichiarazioni di reddito di due anni precedenti. Qualora il cittadino ritenga che l'informazione della fascia di reddito inserita nella ricetta rossa dal medio prescrittore non sia corretta dovrà presentare l'autocertificazione.

Reddito complessivo lordo è da intendersi il reddito complessivo del nucleo familiare riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e per quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile, ad esempio, dai seguenti modelli:

- modello CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale dell'eventuale abitazione principale;
- modello 730: prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo;
- modello UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Nucleo familiare fiscale è quello comprendente il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico), e persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51. In caso di separazione, ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

Familiari a carico sono quelli che nell'anno precedente hanno posseduto un reddito complessivo pari ed inferiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili:

- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati, anche se maggiorenni o non conviventi o residenti all'estero.
 - I seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente:
 - a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - b) i discendenti dei figli
 - c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
 - d) i genitori adottivi
 - e) i generi e le nuore
 - f) il suocero e la suocera
 - g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali
- Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

DOCUMENTI NECESSARI

All'autocertificazione va allegata copia di un documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

- a) tramite email inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza
 - b) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza
 - c) tramite posta inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza
 - d) tramite fax inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria al numero indicato dall'Azienda USL di assistenza
 - e) direttamente presso le sedi individuate dall'Azienda USL per la consegna a mano del modulo di autocertificazione sempre corredato dalla copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria
- NOTA: Per indirizzi di posta, PEC, email, numeri di fax e sportelli dedicati consultare i siti aziendali www.uslumbria1.it e www.uslumbria2.it

VALIDITA' DEL CERTIFICATO

Il certificato di esenzione ha **validità fino al 31 marzo dell'anno successivo**, va rinnovato ogni anno ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

OBBLIGHI DEL DICHIARANTE:

Il cittadino che autocertifica è tenuto a dare immediata comunicazione dell'eventuale variazione della fascia di reddito dichiarata compilando il modulo 5 (modulo di modifica/revoca autocertificazione fascia di reddito).

Modifica del certificato: il dichiarante dovrà modificare la propria autocertificazione in caso di variazione della fascia di reddito del nucleo familiare fiscale o in caso di errore.

Revoca del certificato: il dichiarante dovrà revocare l'autocertificazione qualora il reddito complessivo familiare fiscale lordo superi € 100.000.

CONTROLLI:

Il controllo dell'autocertificazione spetta all'Azienda USL di assistenza che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, è tenuta a verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate per l'attestazione della condizione reddituale.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 **"l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente"**.

Nei casi di falsa dichiarazione, verrà comunicato, l'elenco delle prestazioni fruitive indebitamente con una fascia di reddito non corretta e la corrispondente quota di partecipazione alla spesa da versare al SSN nelle modalità allo scopo previste.

MODALITA' DI RICEVIMENTO DEL CERTIFICATO PROVVISORIO

L'Azienda rilascia la stampa del certificato provvisorio attestante la fascia di reddito R1,R2,R3 auto dichiarata dal cittadino e la consegna al richiedente attraverso una delle modalità scelte dal cittadino stesso all'atto dell'autocertificazione, ovvero:

- a) tramite email all'indirizzo indicato dal cittadino
- b) tramite PEC all'indirizzo PEC indicato dal cittadino
- c) direttamente allo sportello presso le sedi individuate dall'Azienda USL per la consegna a mano del modulo di autocertificazione o a coloro che pur inviandolo con altre modalità desiderano ritirare il certificato provvisorio personalmente

NB: L'autocertificazione va presentata per ogni componente del nucleo familiare.